



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Messina
Direzione Distrettuale Antimafia**

Prot. n. 4692/2024

Alla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Roma

Al Sig. Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di
Messina

Al Sig. Presidente del Tribunale f.f. di
Messina

Al Sig. Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di
Messina

Al Responsabile – Cisia
Messina

Oggetto: trasmissione direttiva in merito al deposito di atti, richieste e memorie da parte dei difensori (c.d. soggetti abilitati esterni privati).

Si trasmette l'allegata direttiva concernente il deposito di atti, richieste e memorie da parte dei difensori (c.d. soggetti abilitati esterni privati).

Messina, il 20 giugno 2024.

Il Procuratore della Repubblica
Antonio D'Amato





**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Messina
Direzione Distrettuale Antimafia**

Prot. N. 46920/2024

Oggetto: Direttiva in merito al deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei difensori (c.d. soggetti abilitati esterni privati).

Il Procuratore della Repubblica

Visto il d. lgs., 10 Ottobre 2022, n. 150 "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari";

Visto, in particolare, l'art. 87 del medesimo decreto legislativo (Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico), che, al comma 1, prevede: "Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto";

Letto l'art. 111-bis cpp -introdotto dal d.lgs., 10 ottobre 2022 n. 150 entrato in vigore il 4.4.2024- secondo cui "in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici". "Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.". "La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.";

Letta la nota esplicativa del 19.4.2024 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione - relativa all'utilizzo del Portale delle notizie di reato (PNR);

Rilevato che, in attuazione del medesimo articolo 87, è stato emanato il D.M. n. 217 del 29 dicembre 2023 (in G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023), entrato in vigore il 14.01.2024;

Letto l'art. 3, comma 8, D.M., 29 dicembre 2023, n. 217, a mente del quale "A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 2, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411, 414 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 del codice di procedura penale nonché per la nomina del difensore e la rinuncia o revoca al mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale. Il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può, altresì, avere luogo anche con modalità non telematiche nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di

sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari. Rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'art. 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche."

Sentiti i Procuratori Aggiunti ed il Mag.Rif.

DISPONE

che per i difensori (c.d. soggetti abilitati esterni privati), il deposito di atti, documenti, richieste e memorie, relativi alla fase delle indagini preliminari, nei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411, 414 e 415 cpp e nei procedimenti di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 cpp, nonché per la nomina del difensore e la rinuncia o revoca al mandato indicate dall'art. 107 cpp avviene, esclusivamente, con modalità telematica; sicchè gli atti trasmessi con modalità diverse da quelle del deposito telematico saranno restituiti.

Resta salva la possibilità, per i difensori, di depositare gli atti ulteriori e diversi da quelli di cui sopra anche mediante P.E.C., ex art. 87-bis, d. lgs., 10 ottobre 2022 n. 150, per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche e tenuto conto della natura e/o dell'oggetto dell'atto da depositare, ad uno degli indirizzi di seguito indicati:

1. ricezioneatti.procura.messina@giustiziacert.it
2. affarisemplici.procura.messina@giustiziacert.it
3. dda.procura.messina@giustiziacert.it
4. spesedigiustizia.messina.procura@giustiziacert.it
5. dibattimento.procura.messina@giustiziacert.it
6. casellario.procura.messina@giustiziacert.it
7. misurediprevenzione.dda.procura.messina@giustiziacert.it
8. affarcivili.procura.messina@giustiziacert.it
9. esecuzionepenale.procura.messina@giustizia.it

Il presente provvedimento entrerà in vigore decorsi dieci giorni dalla sua formale comunicazione.

Manda alla Segreteria per la comunicazione ai Procuratori Aggiunti, ai sostituti, ai Responsabili dell'Ufficio del Registro Generale, del CAM ordinaria e del CAM DDA, al DGISIA - Ministero della Giustizia, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina; al Presidente del Tribunale - Sede; al CISIA di Messina; al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina e al Responsabile dell'Ufficio Informatica, Statistiche e Innovazioni - Sede.

Quanto all'Archivio Generale degli atti dell'Ufficio, istituito con decreto n. 32/2024, si dispone ai fini dell'indice, che il presente provvedimento sia inserito sotto la lettera "P" con l'argomento "PORTALE NDR e PDP", e con oggetto "Direttiva in merito al deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei difensori (c.d. soggetti abilitati esterni privati)" data.

Messina, il 20 giugno 2024.

Il Procuratore della Repubblica

Antonio Di Amato

